

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 121

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di
finanziamento FEOGA - sezione garanzia**

(Parere ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422)

Trasmesso alla Presidenza il 2 luglio 2002

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive integrazioni relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, laddove si prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo;

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982, n.447, con il quale si è data attuazione della direttiva 77/435/CEE relativa ai controlli, da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.);

Vista la legge 23 dicembre 1986, n.898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.701, concernente "misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali, in materia di aiuti, comunitari al settore agricolo" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2000 n. 422 (legge comunitaria 2000), che conferisce delega al Governo di emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

ART.1

1. All'articolo 3 del decreto - legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Salve le norme penali vigenti, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.

1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni.

1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 4045/89, è comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1 - ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro".

Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole Regioni e Province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dalla Agenzia delle Dogane per quanto concerne le restituzioni alle esportazioni, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

9609A

ART.3

1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al Regolamento (CEE) n. 4045/89 hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del Codice penale.